



## Glossari dal Parlamenti

---

Scheda informativa Sessioni

## **Glossario del Parlamento**

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: [Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch](mailto:Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch)

## **Impressum**

Stato 21.06.2025

### **Editore**

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento  
3003 Berna  
[parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch](mailto:parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch)  
[www.parl.ch/it](http://www.parl.ch/it)

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



## **Contenuto**

In breve.....	2
Cenni storici .....	4
Statistiche .....	7
Tentativi di riforma falliti.....	14
Basi legali .....	16
Ulteriori informazioni .....	17



Scheda informativa

## **SESSIONI**

*La sessione è il periodo durante il quale il Parlamento si riunisce. Le sessioni si distinguono in sessioni ordinarie, speciali, straordinarie e sessioni in situazioni straordinarie.*

### **I. Sessioni ordinarie**

Ogni anno si tengono quattro sessioni ordinarie della durata di tre settimane ciascuna, ossia:

- la sessione primaverile (febbraio/marzo),
- la sessione estiva (giugno),
- la sessione autunnale (settembre/ottobre) e
- la sessione invernale (novembre/dicembre).

Le date sono stabilite con due anni d'anticipo dalla Conferenza di coordinamento, che si compone degli Uffici dei due Consigli.

### **II. Sessioni speciali**

Le sessioni speciali sono convocate quando le sessioni ordinarie non bastano per far fronte ai lavori parlamentari. Diversamente da quanto previsto per le sessioni ordinarie e straordinarie, le sessioni speciali possono essere decise autonomamente da ciascuna Camera.

### **III. Sessioni straordinarie**

Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione di una sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:

- disegni del Consiglio federale o progetti di un atto legislativo dell'Assemblea federale preparati da una commissione parlamentare;
- mozioni di uguale tenore presentate nelle due Camere;
- elezioni;
- dichiarazioni del Consiglio federale o progetti di dichiarazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di uguale tenore presentati nelle due Camere.

Al Consiglio federale e a una minoranza qualificata delle Camere è così garantita la possibilità di influire sull'agenda parlamentare.

Le Camere sono convocate dai rispettivi Uffici. Questi stabiliscono la data e il programma della sessione e possono aggiungere altri oggetti a quelli indicati da chi ha chiesto la convocazione della sessione.

Di norma, le sessioni straordinarie si tengono nel corso delle tre settimane dedicate alla sessione ordinaria. Se è chiesta per approvare a posteriori un credito aggiuntivo o addizionale urgente superiore a 500 milioni di franchi, e se la domanda di convocazione è stata depositata entro una settimana dal consenso della Delegazione delle



finanze, per legge la sessione straordinaria deve tuttavia aver luogo nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. Inoltre una sessione straordinaria di cui è stata chiesta la convocazione deve essere svolta senza indugio quando:

- il Consiglio federale ha emanato o modificato un'ordinanza di necessità oppure un'ordinanza poggiate su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale;
- è iscritto nel ruolo il disegno di un'ordinanza o di un decreto federale semplice corrispondente a un'ordinanza di necessità o di una legge federale urgente;
- è stato deciso il differimento o la conclusione anticipata della sessione ordinaria.

Come sancito nella Costituzione, inoltre, il Consiglio federale convoca immediatamente l'Assemblea federale se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane.

#### **IV. Sessioni in situazioni straordinarie**

Il presidente del Consiglio nazionale o, se impedito, il presidente del Consiglio degli Stati è tenuto a convocare le Camere se la sicurezza delle autorità federali è in pericolo o se il Consiglio federale non è in grado di agire (art. 33 cpv. 3 LParl). Queste sessioni sono sessioni sui generis che non possono essere attribuite a nessuna delle tipologie di sessione summenzionate, dal momento che non sono convocate né dal Consiglio federale né da un quarto dei membri di una Camera e nemmeno dagli Uffici delle Camere.



## CENNI STORICI

### Sessioni ordinarie<sup>1</sup>

La Costituzione federale del 1848 (art. 75) – così come quella del 1874 (art. 86) – prevedeva che le Camere «si riunissero una volta all'anno in sessione ordinaria». La legge del 1849 sui rapporti fra i Consigli ribadiva la disposizione costituzionale e fissava il primo giorno della sessione – che al tempo si svolgeva una volta all'anno – al primo lunedì di luglio.

La disposizione costituzionale fu inizialmente interpretata nel senso che le Camere potevano tenere una sola sessione ordinaria all'anno, motivo per cui la sessione veniva interrotta dopo due o tre settimane, per poi essere ripresa in un secondo momento come «continuazione» dell'unica sessione ordinaria.

Nel 1863 le Camere divisero ufficialmente la sessione ordinaria in due parti. La seconda parte, dedicata principalmente al dibattito sul preventivo, iniziava in dicembre.

Nel 1873 l'inizio della prima parte fu anticipato da luglio a giugno a causa sia delle alte temperature di luglio sia delle feste nazionali<sup>2</sup>. La legge del 1902 sui rapporti fra i Consigli posticipò infine l'inizio della prima parte al primo lunedì di dicembre e quello della seconda al primo lunedì di giugno dell'anno successivo.

Già prima del 1908 le due parti della sessione ordinaria venivano regolarmente dimezzate mediante una decisione di aggiornamento; dal 1908 questa prassi si è consolidata. Il sistema delle quattro sessioni annuali è stato infine sancito nella legge sui rapporti fra i Consigli in occasione della revisione totale del 1962. Per quanto riguarda la dottrina, già prima di questa data si era segnalato che la Costituzione richiedeva soltanto che si tenesse almeno una sessione all'anno<sup>3</sup>.

In occasione della revisione totale della Costituzione federale nel 1999, è stata riveduta anche la disposizione relativa alle sessioni: da allora, l'articolo 151 capoverso 1 stabilisce che le Camere si riuniscono regolarmente in sessioni.

Nel 2003 la legge sui rapporti fra i Consigli è stata sostituita dalla legge sul Parlamento (01.401) e, in questa occasione, il sistema delle quattro sessioni annuali è stato stralciato dalla legge. Nel rapporto del 1° marzo 2001 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale viene fornita la seguente motivazione:

*«Il capoverso 1 riprende l'articolo 151 capoverso 1 Cost. il quale stabilisce che le due Camere si riuniscono regolarmente. Storicamente, la periodicità con cui si riunisce il Parlamento è una delle caratteristiche essenziali di un Parlamento come lo si intende oggi e deve figurare, perciò, in un punto privilegiato del testo. La Commissione ha rinunciato a fissare rigidamente nella legge le quattro sessioni ordinarie come accade invece nell'attuale LRC (art. 1 cpv. 1). In futuro potrebbe infatti rilevarsi opportuno introdurre un altro ritmo delle sessioni. La formulazione aperta dell'articolo 2 capoverso 1 consentirebbe un simile cambiamento. Si noti tuttavia che l'assenza di una disposizione che fissi le quattro sessioni ordinarie non significa permettere l'esistenza di un Parlamento professionale in riunione più o meno permanente. Una decisione di questo genere dovrebbe essere presa altrove, segnatamente nell'ambito di una regolamentazione completamente nuova delle indennità dei parlamentari. Fissare il principio delle quattro sessioni ordinarie nella legge, del resto, non rappresenterebbe di per sé nessuna garanzia contro una simile evoluzione. Le Camere, infatti, potrebbero allungare a piacere la durata delle sessioni ordinarie oppure decidere di tenere un numero indefinito di sessioni straordinarie [recte: speciali]». (FF 2001 3097, in particolare 3147 seg.)*

<sup>1</sup> Per l'evoluzione fino al 1946 cfr. Paul Cron, Die Geschäftsordnung der Schweiz. Bundesversammlung, Universitätsbuchhandlung, Friburgo 1946, pag. 78 seg. (in tedesco).

<sup>2</sup> «Botschaft des Bundesrates betreffend die Frage wegen Verlegung des Beginns der ordentlichen Session auf eine geeignete Zeit 29.10.1873», FF 1873 IV 264, in particolare 266 (in tedesco).

<sup>3</sup> Cfr. anche Dr. Walther Burckhardt, «Kommentar der schweizerischen Bundesversammlung vom 29. Mai 1874», Stämpfli, Berna 1931, pag. 698 (in tedesco).



Nel 2009, nell'ambito della revisione delle disposizioni sulle sessioni speciali (07.400), il Consiglio nazionale ha introdotto nel suo regolamento interno la cadenza trimestrale delle sessioni.

A causa del rapido aumento dei casi di COVID-19, la sessione primaverile del 2020 è stata interrotta dopo due settimane. Si tratta dell'unica sessione ad essere stata interrotta dall'introduzione del sistema delle quattro sessioni ordinarie annuali.

La decisione di interrompere la sessione primaverile del 2020 è stata presa dagli Uffici delle Camere la domenica della seconda settimana di sessione su proposta della Delegazione amministrativa. Il lunedì della medesima settimana il Consiglio nazionale aveva respinto con 155 voti contro 13 e 8 astensioni una mozione d'ordine che chiedeva di interrompere immediatamente la sessione per almeno una settimana<sup>4</sup>. Durante la sessione invernale del 2020 le Camere hanno quindi precisato chi fosse competente per l'interruzione e il differimento di una sessione, introducendo una nuova disposizione nella legge sul Parlamento (20.483). Secondo tale disposizione, la decisione di interrompere la propria sessione spettava alla rispettiva Camera. Per contro, la decisione di differire una sessione di entrambe le Camere – ossia una sessione ordinaria o straordinaria – o di continuarla, ad esempio, nella settimana successiva alla sessione ordinaria o in un momento ancora successivo necessitava dell'approvazione dell'altra Camera. La nuova disposizione era valida per un periodo di tempo limitato, fino al 1° ottobre 2021, e non è mai stata applicata.

In seguito alla pandemia di COVID-19 le Camere hanno introdotto una nuova disposizione nella legge sul Parlamento, questa volta illimitata nel tempo (20.437 / 20.438), secondo cui la decisione di una Camera di differire la sessione o di concluderla anticipatamente necessita dell'approvazione dell'altra Camera. Se le Camere non possono riunirsi in presenza, la Conferenza di coordinamento può decidere di differire la sessione o di concluderla anticipatamente. La modifica di legge è entrata in vigore all'inizio della 52<sup>a</sup> legislatura.

### **Sessioni speciali**

Dopo che nel 1962 il sistema delle quattro sessioni ordinarie annuali fu sancito nella legge sui rapporti fra i Consigli, nel 1974 tale normativa fu completata con una disposizione secondo cui le Camere potevano decidere di tenere «ulteriori sessioni» oltre alle quattro ordinarie. Queste sessioni aggiuntive erano volte a evitare che le Camere dovessero svolgere sessioni ordinarie di durata superiore a tre settimane a causa della crescente mole di lavoro<sup>5</sup>.

Queste sessioni, designate nella pratica come «sessioni speciali», erano generalmente convocate in caso di sovraccarico di lavoro nel Consiglio nazionale. Il Consiglio degli Stati è stato spesso riluttante a conformarvisi<sup>6</sup>. Pertanto nel 1991, nella legge sui rapporti fra i Consigli, si è stabilito che ogni Camera poteva decidere autonomamente di svolgere una sessione speciale. Inoltre, è stato sancito nella legge anche il concetto di «sessione speciale». In un rapporto del 16 maggio 1991<sup>7</sup> la commissione del Consiglio nazionale è giunta alla conclusione – in parte contraria all'opinione della dottrina<sup>8</sup> – che l'articolo 86 della Costituzione del 1874 non escludeva la possibilità di svolgere ulteriori sessioni oltre a quelle ordinarie e straordinarie previste né vietava a una Camera di riunirsi autonomamente in sessione. Il principio costituzionale del sistema bicamerale esige l'equivalenza materiale dei due Consigli, ma non l'identità formale della loro procedura. Sarebbe stata una interpretazione formalista del sistema bicamerale, se il Consiglio degli Stati avesse dovuto riunirsi ugualmente in ogni sessione speciale che si fosse resa necessaria al Consiglio nazionale. A causa dell'elevata mole di lavoro in Consiglio nazionale e dei numerosi interventi parlamentari non trattati, dal 2009 una modifica del regolamento (07.400) obbliga l'Ufficio del Consiglio nazionale a svolgere almeno una volta all'anno una sessione speciale di al massimo una settimana, per quanto vi siano sufficienti oggetti pronti per essere trattati.

<sup>4</sup> Bollettino ufficiale del 9.3.2020 Boll. Uff. 2020 N 168.

<sup>5</sup> Rapporto al Consiglio nazionale e al Consiglio federale dell'1.10.1973, «Iniziativa della Conferenza dei presidenti di gruppo del Consiglio nazionale concernente una modificazione della legge sui rapporti fra i Consigli», FF 1973 II 695.

<sup>6</sup> Cfr. p. es. Boll. Uff 1998 S 776 seg.

<sup>7</sup> Rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16.5.1991, «Iniziativa parlamentare (90.228): Riforma del parlamento», FF 1991 III 493, in particolare 522 seg.

<sup>8</sup> Cfr. p. es. Jean-François Aubert, Art. 86 N 19, in: Aubert/Eichenberger/Müller/Rhinow/Schindler, «Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874», Schulthess, Zurigo 1996.



### **Sessioni straordinarie**

Fino al 1999 la Costituzione federale prevedeva che la convocazione di una sessione straordinaria potesse essere chiesta dal Consiglio federale, da un quarto dei membri del Consiglio nazionale o da cinque Cantoni. La revisione del 1999 ha introdotto un cambio di prassi riguardo alle prerogative cantionali: non sono più cinque Cantoni a poter chiedere la convocazione di una sessione straordinaria bensì un quarto dei membri del Consiglio degli Stati.

Dal 2011 è in vigore una disposizione in virtù della quale se una sessione straordinaria è chiesta per l'approvazione a posteriori di un credito aggiuntivo o un credito addizionale urgente di oltre 500 milioni di franchi, la stessa deve svolgersi nella terza settimana di calendario successiva al deposito della domanda di convocazione. Questa norma è stata sancita per legge nel 2011 in seguito agli eventi della crisi finanziaria del 2008 (09.402).

Prima del 2013 il diritto di convocare una sessione è stato utilizzato, soprattutto in Consiglio nazionale, per discutere temi di attualità. Di conseguenza, nel Consiglio degli Stati, dove spesso gli oggetti in deliberazione pendenti su temi di attualità erano pochi o inesistenti, la sessione straordinaria si è trasformata in una farsa. Il 2 marzo 2010, ad esempio, dopo l'apertura della sessione straordinaria, la presidente del Consiglio degli Stati ha constatato che nessun oggetto in deliberazione di cui all'articolo 71 LParl era pendente al Consiglio; di conseguenza ha chiuso direttamente la sessione. Nel 2013 tale diritto è stato pertanto subordinato alla condizione di designare come oggetti in deliberazione gli affari pendenti in entrambe le Camere. Come alternativa alla sessione straordinaria, in Consiglio nazionale è stata introdotta la forma di discussione del dibattito d'attualità. Inoltre, nel 2013 nella legge è stato sancito che di norma le Camere si riuniscono in sessione ordinaria e in sessione straordinaria nel corso delle stesse settimane (10.440).

Sulla scia della crisi pandemica negli anni 2020–21, la legge sul Parlamento è stata oggetto di una nuova revisione parziale, avente per obiettivo di salvaguardare la capacità del Parlamento di intervenire in situazioni di crisi. Nell'ambito di questa revisione parziale (20.437/20.438), il 17 marzo 2023 le due Camere hanno deciso di sancire nella legge che una sessione straordinaria di cui è stata chiesta la convocazione deve essere svolta senza indugio quando:

- il Consiglio federale ha emanato o modificato un'ordinanza di necessità oppure un'ordinanza poggiate su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale;
- è iscritto nel ruolo il disegno di un'ordinanza o di un decreto federale semplice corrispondente a un'ordinanza di necessità o di una legge federale urgente;
- è stato deciso il differimento o la conclusione anticipata della sessione ordinaria.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 4 dicembre 2023.

### **Sessioni in situazioni straordinarie**

L'obbligo di convocare immediatamente le Camere qualora il Consiglio federale sia impossibilitato ad agire «per causa di rivolta o d'altra violenza» sussiste dal 1851. Nel 1962 venne sancito per legge che le Camere andavano convocate anche «qualora la sicurezza delle autorità federali o la possibilità di agire del Consiglio federale fosse minacciata per altre cause».

Fino al 2003, la legge prevedeva altresì che, se le circostanze lo rendevano necessario, il presidente del Consiglio nazionale o, in caso di impedimento, il presidente del Consiglio degli Stati potevano radunare le Camere in un Cantone di sua scelta. Dalla fondazione dello Stato federale ad oggi, un simile caso non si è mai verificato.



## STATISTICHE

### Sessioni speciali

Dal 1992<sup>9</sup>, quando nella legge sui rapporti fra i Consigli è stato introdotto il concetto di sessione speciale ed è stata sancita la disposizione secondo cui ciascuna Camera può decidere di riunirsi in sessioni speciali, si sono svolte 29 sessioni di questo tipo. Il Consiglio nazionale si è riunito 19 volte, mentre il Consiglio degli Stati soltanto due.

<b>Totale</b>	<b>CN e CS</b>	<b>Solo CN</b>	<b>Solo CS</b>
29	8	19	2
<b>Data</b>	<b>CN e CS</b>	<b>Solo CN</b>	<b>Solo CS</b>
24.8-3.9.1992	x		
26-29.4.1993	x		
23.1-3.2.1995	x		
28-30.4.1997	x		
19-23.1.1998	x		
27-30.4.1998	x		
20-22.4.1999	x		
30.8-03.9.1999	x		
7-9.5.2001		x	
15-17.4.2002		x	
5-8.5.2003		x	
3-7.5.2004		x	
8-12.5.2006		x	
28.4.2008			x
27-30.4.2009		x	
10-11.8.2009			x
11-14.4.2011		x	
2-3.5.2012		x	
15-17.4.2013		x	
5-8.5.2014		x	
1-6.5.2015		x	
25-27.4.2016		x	
2-4.5.2017		x	
7-9.5.2019		x	
29-30.10.2020		x	
3-5.5.2021		x	
9-11.5.2022		x	
2-4.5.2023		x	
15-17.04.2024		x	



## Sessioni straordinarie

In passato il Consiglio federale si è avvalso spesso del diritto di convocare una sessione e, di norma, lo ha fatto per accelerare l'approvazione dei propri disegni<sup>10</sup>. Nel 1914 convocò le Camere per ottenere l'attribuzione di poteri eccezionali e nel 1939 perché venisse nominato un generale in tempo di guerra, mentre nel 2020 e nel 2025, rispettivamente, per deliberare sulle misure straordinarie atte a combattere la crisi dovuta al coronavirus e per deliberare il contributo di solidarietà alla popolazione di Blatten colpita dalla frana del 28 maggio 2025.

La disposizione, soppressa nel 2000, che consentiva a un numero minimo di cinque Cantoni di convocare una sessione, non è mai stata applicata. I membri del Consiglio degli Stati, che dal 2000 hanno il diritto di convocare sessioni, se ne sono avvalsi per la prima volta nella primavera del 2020.

Ad oggi, i membri del Consiglio nazionale hanno chiesto la convocazione di una sessione straordinaria 49 volte.

Due volte è stato chiesto di convocare una sessione straordinaria in virtù della legge federale sulle finanze della Confederazione<sup>11</sup>. La prima di queste sessioni («Credito urgente al settore elettrico») è stata accorpata alla sessione ordinaria autunnale del 2022, la seconda (crisi bancaria 2023) si è svolta a metà aprile 2023.

La sessione di aprile 2023 è stata la terza sessione straordinaria dal 2000 ad essere svolta separatamente da quella ordinaria; le due precedenti si sono tenute nel maggio 2020, per affrontare la crisi dovuta al coronavirus, e nel novembre del 2001, per discutere del finanziamento di Swissair.

<b>Convocazione chiesta da un quarto dei membri del Consiglio nazionale</b>	
<b>Totale</b>	
49	
<b>Data</b>	<b>Tema</b>
Luglio 1891	Introduzione del monopolio per l'emissione di banconote
6/7 febbraio 1985 CN (nell'ambito della sessione speciale del 4-8 febbraio 1985) 8 febbraio 1985 CS (nell'ambito della sessione speciale del 7-8 febbraio 1985)	Misure contro il deperimento delle foreste
9/10 e 11 ottobre 1986 CN (dopo la sessione ordinaria autunnale) 9 ottobre 1986 CS (dopo la sessione ordinaria autunnale)	Politica energetica dopo Chernobyl
22/23 gennaio 1998 CN (nell'ambito della sessione speciale del 19-23 gennaio 1998) 21 gennaio 1998 CS (nell'ambito della sessione speciale del 19 - 22 gennaio 1998)	Scappatoie fiscali e fusioni / politica economica (fusione tra UBS e SBS)

<sup>9</sup> È estremamente difficile stabilire a posteriori se una sessione del periodo 1974-1992 fosse una sessione speciale o una sessione straordinaria convocata dal Consiglio federale. Nel Bollettino ufficiale queste sessioni sono spesso indicate sia come «sessione speciale» sia come «sessione straordinaria».

<sup>10</sup> Jean-François Aubert, art. 86, n. marg. 10, in: Aubert/Eichenberger/Müller/Rhinow/Schindler, «Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874», Berna 1996.

<sup>11</sup> Oltre al Consiglio federale e ai 31 membri del Consiglio degli Stati, alla fine di marzo 2020 anche 12 membri del Consiglio nazionale hanno chiesto la convocazione delle Camere per una sessione straordinaria. A differenza del Consiglio federale e dei consiglieri agli Stati, i consiglieri nazionali non si sono fondati sulla legge del Parlamento, ma sulla legge federale sulle finanze della Confederazione e hanno quindi chiesto che la sessione straordinaria si tenesse ad aprile. Non hanno tuttavia raggiunto il quorum necessario per la convocazione della sessione straordinaria, cosicché le Camere sono state convocate in virtù della domanda del Consiglio federale e dei consiglieri agli Stati, con la conseguenza che la sessione si è infine svolta solo a maggio 2020.



16 novembre 2001 CN (sessione svolta separatamente) 17 novembre 2001 CS (sessione svolta separatamente)	Finanziamento di Swissair
3 ottobre 2002 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale) 26 settembre 2002 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)	Tasso d'interesse minimo LPP
1° ottobre 2007 CN, CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)	Questioni fiscali
8 dicembre 2008 CN (nell'ambito della sessione ordinaria invernale) 9 dicembre 2008 CS (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)	Crisi finanziaria
9 marzo 2009 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile) 11 marzo 2009 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)	Crisi economica
3 giugno 2009 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva) 11 giugno 2009 CS (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)	Inasprimento del diritto penale
15 settembre 2009 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale) 9 settembre 2009 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)	Congiuntura e disoccupazione
3 dicembre 2009 CN (nell'ambito della sessione ordinaria invernale) 8 dicembre 2009 CS (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)	Prezzo del latte e politica agricola
3 marzo 2010 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile) 18 marzo 2010 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)	Migrazione
2 marzo 2010 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile) 10 marzo 2010 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)	Disoccupazione
12 aprile 2011 CN (nell'ambito di una sessione speciale) 9 giugno 2011 CS (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)	Riforma II dell'imposizione delle imprese
8 giugno 2011 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva) 28 settembre 2011 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)	Energia nucleare ed energie rinnovabili
9 giugno 2011 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva) 6 giugno 2011 CS (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)	Politica europea e bilaterali III



<p>19 e 20 settembre 2011 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p> <p>14 settembre 2011 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p>	<p>Situazione economica e sociale della popolazione</p>
<p>12 settembre 2011 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p> <p>28 settembre 2011 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p>	<p>Immigrazione e asilo. Politica migratoria: quale futuro?</p>
<p>6 dicembre 2011 CS (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p> <p>21 dicembre 2011 CN (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p>	<p>Franco forte: minaccia per la piazza industriale</p>
<p>14 marzo 2012 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)</p> <p>15 marzo 2012 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)</p>	<p>Banca nazionale svizzera</p>
<p>6 marzo 2013 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)</p> <p>17 aprile 2013 CN (nell'ambito di una sessione speciale)</p>	<p>Schengen/Dublino</p>
<p>19 giugno 2013 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)</p> <p>20 giugno 2013 CS (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)</p>	<p>Piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale e scambio automatico di informazioni</p>
<p>9 settembre 2015 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p> <p>10 settembre 2015 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p>	<p>Moratoria immediata in materia d'asilo</p>
<p>7 dicembre 2015 CS (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p> <p>10 dicembre 2015 CN (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p>	<p>Ondata di rifugiati in Europa e controlli alle frontiere</p>
<p>16 dicembre 2015 CN (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p> <p>17 dicembre 2015 CS (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p>	<p>Rapporto sul servizio pubblico</p>
<p>8 settembre 2020 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p> <p>9 settembre 2020 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p>	<p>Provvedimenti per combattere il coronavirus</p>
<p>16 dicembre 2020 CN (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p> <p>17 dicembre 2020 CS (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p>	<p>Accordo istituzionale con l'UE</p>
<p>15 marzo 2021 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)</p> <p>17 marzo 2021 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)</p>	<p>Migrazione e asilo</p>
<p>16 giugno 2021 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)</p>	<p>Revocare la situazione particolare ai sensi dell'articolo 6 LEp - ora!</p>



17 giugno 2021 CS (nell'ambito della sessione

16 giugno 2021 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)

17 giugno 2021 CS (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)

Revocare la situazione particolare ai sensi dell'articolo 6 LEp - ora!

7 dicembre 2021 CN (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)

9 dicembre 2021 CS (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)

Revocare la situazione particolare ai sensi della legge sulle epidemie

10 marzo 2022 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)

14 marzo 2022 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)

No alla candidatura al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

9 giugno 2022 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)

14 giugno 2022 CS (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)

Blocco di valori patrimoniali



<p>13 giugno 2022 CS (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)</p> <p>16 giugno 2022 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)</p>	Misure di sgravio a favore della popolazione e dell'economia
<p>21 settembre 2022 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p> <p>26 settembre 2022 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p>	Potere d'acquisto
<p>21 settembre 2022 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p> <p>21 settembre 2022 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p>	La sicurezza dell'approvvigionamento
<p>26 settembre 2022 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p> <p>28 settembre 2022 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p>	Credito urgente al settore elettrico
<p>11–12 aprile 2023 CN e CS (sessione svolta separatamente)</p>	Crisi bancaria 2023
<p>14 giugno 2023 CS (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)</p> <p>14 giugno 2023 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)</p>	Migrazione
<p>14 giugno 2023 CN (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)</p> <p>15 giugno 2023 CS (nell'ambito della sessione ordinaria estiva)</p>	Uguaglianza
<p>27 settembre 2023 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p> <p>28 settembre 2023 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p>	Abitare e affittare
<p>27 settembre 2023 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p> <p>27 settembre 2023 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)</p>	Immigrazione e asilo
<p>19 dicembre 2023 CN (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p> <p>20 dicembre 2023 CS (nell'ambito della sessione ordinaria invernale)</p>	Prassi in materia d'asilo riguardo alle donne afghane
<p>13 marzo 2024 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)</p> <p>14 marzo 2024 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)</p>	«Protezione delle frontiere nazionali svizzere»
<p>14 marzo 2024 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)</p> <p>14 marzo 2024 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)</p>	«Povertà in Svizzera»



24 settembre 2024 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale) 25 settembre 2024 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)	«CEDH»
24 settembre 2024 CN (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale) 25 settembre 2023 CS (nell'ambito della sessione ordinaria autunnale)	«Asilo»
10 marzo 2025 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile) 13 marzo 2025 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile) 19 marzo 2025 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)	«Asilio e sovranità»  «Sanità» <sup>12</sup>
19 marzo 2025 CN (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile) 20 marzo 2025 CS (nell'ambito della sessione ordinaria primaverile)	«Donazioni» / «liberalità di imprese pubbliche e d'importanza sistemica»

<b>Convocazione chiesta da un quarto dei membri del Consiglio degli Stati</b>	
<b>Totale</b>	
1	
<b>Data</b>	<b>Tema</b>
4–6 maggio 2020 CN e CS (sessione svolta separatamente sul sito di BernExpo)	Crisi dovuta alla pandemia di COVID-19

<sup>12</sup> A differenza del Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati non ha trattato la questione della salute nella sessione straordinaria «Asilo e sovranità», ma ha tenuto una sessione separata a questo scopo.



## TENTATIVI DI RIFORMA FALLITI

Dopo il 1962 si è discusso a più riprese (cfr. p. es. 11.784; 90.228; 01.3232; 04.483; 04.491; 10.440; 11.453; 13.3121; 13.410; 17.3210) dell'eventualità di aumentare la frequenza delle sessioni e ridurre nel contempo la durata. Alcune delle proposte prevedevano di svolgere:

- sessioni mensili della durata di una settimana (11.784; 90.228; 04.483; 04.491),
- sessioni di due settimane ogni due mesi (13.410;),
- sei sessioni ordinarie (01.3232).

Qui di seguito i vantaggi che venivano addotti a favore di una maggiore frequenza delle sessioni:

- assenza meno prolungata dal lavoro e dalla famiglia, quindi più facilità di conciliare vita privata e professionale nonché di organizzare sostituzioni e quindi maggiore rappresentatività del Parlamento;
- migliore gestione del crescente carico di lavoro e del ritmo lavorativo più sostenuto;
- possibilità di prendere posizione in merito agli eventi d'attualità e partecipare al processo di formazione delle opinioni in tempi più celeri;
- pianificazione più flessibile delle sessioni, soprattutto in caso di affari urgenti;
- possibilità di limitarsi alla trattazione e discussione di una sola questione essenziale per sessione;
- possibilità di evitare un sovraccarico di lavoro e attenuare l'impatto defaticante dei lavori soprattutto durante la terza settimana.
- Gli svantaggi rilevati includevano:
  - maggiore dispersione di energia tra professione personale e mandato parlamentare;
  - minore regolarità, prevedibilità e pianificabilità;
  - problemi nello stabilire le ferie estive, visti i diversi calendari cantonali;
  - frequenti sovrapposizioni di appuntamenti per i consiglieri attivi anche a livello cantonale (parlamenti cantonali);
  - frequenti sovrapposizioni di appuntamenti per i consiglieri federali che partecipano a riunioni internazionali;
  - passo in direzione di un Parlamento di professionisti / pericolo per il sistema di milizia;
  - maggiore frenesia prima, durante e dopo le sessioni;
  - contatti più difficili tra consiglieri / gruppi parlamentari;
  - più interventi parlamentari / aumento del carico di lavoro;
  - aumento della pressione politica e mediatica sulla pianificazione delle sessioni / lavoro legislativo meno rigoroso ed efficiente a causa del ritmo frenetico della politica quotidiana;
  - maggior numero di riunioni dei gruppi parlamentari e delle commissioni;
  - difficoltà nel coordinare le riunioni delle commissioni con quelle delle Camere;
  - tempi troppo brevi tra le sessioni per i lavori preparatori delle commissioni;
  - difficoltà nell'appianare le divergenze;
  - difficoltà nel trattare i medesimi oggetti nella stessa sessione in entrambe le Camere;
  - costi più elevati (indennità, spese per il personale).



A sfavore di una maggiore frequenza delle sessioni si adduceva inoltre:

- lo sforzo non indifferente che avrebbe comportato il cambiamento, peraltro non giustificato se avesse beneficiato solo alcuni membri delle Camere e non avesse avuto alcuna ricaduta positiva di rilievo sul lavoro parlamentare;
- la possibilità di cui il Parlamento dispone già di svolgere sessioni speciali e straordinarie.

**Studio**

Ufficio del Consiglio nazionale, rapporto finale del 4 novembre 2022 «Conciliabilità tra politica, professione e famiglia: verifica e ottimizzazioni» (econcept) pag. 65 segg.



## **BASI LEGALI**

- Articolo 151 Costituzione federale
- Articolo 185 capoverso 4 Costituzione federale
- Articolo 2 legge sul Parlamento
- Art. 33 legge sul Parlamento
- Art. 33a legge sul Parlamento
- Articolo 33d regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 28 capoverso 3 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 34 capoverso 4 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 77 capoverso 3 legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare



## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

### **Per le sessioni dal 1848**

cfr. la pagina «Sessioni precedenti» sul sito [parlamento.ch](http://parlamento.ch)

➤ [Link](#)

### **Per le date delle sessioni**

cfr. la pagina «Date delle sessioni» sul sito [parlamento.ch](http://parlamento.ch)

➤ [Link](#)

